

## **Condizioni Generali della responsabilità dello spedizioniere**

Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci  
(CGAR Spedizioniere 2008)

Assicurazione trasporti

Edizione 01.2008

## Sommario

Art. 1	Validità dell'assicurazione . . . . .	3
Art. 2	Rischi assicurati . . . . .	3
Art. 3	Costi e spese assicurate. . . . .	3
Art. 4	Esclusioni . . . . .	3
Art. 5	Franchigia dello stipulante. . . . .	4

Agli effetti delle presenti Condizioni sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

## Art. 1

### Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida per gli spedizionieri, solo a condizione che svolgano la loro attività sulla base delle vigenti Condizioni Generali SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS) – ultima edizione e che concordino sulla loro utilizzazione.

## Art. 2

### Rischi assicurati

- 2.1 È assicurata la responsabilità dello stipulante per i danni materiali e patrimoniali che lo stesso è tenuto a risarcire al mandante, in base alle Condizioni Generali SPEDLOGSWISS – Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS) – ultima edizione – oppure, nei casi in cui queste tramite una deliberazione giudiziaria siano abolite, in base alle disposizioni in materia del Codice Svizzero delle Obbligazioni. La copertura assicurativa è valida unicamente per le attività dello spedizioniere citate nella polizza d'assicurazione:
- 2.1.1 quale intermediario
- 2.1.2 quale vettore
- 2.1.2.1 quando esegue un trasporto con mezzi propri, ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR Spedizioniere 2008, «Responsabilità in qualità di vettore», edizione 01.2008
- 2.1.2.2 quando emette un proprio documento di trasporto con obbligo di consegna, ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR Spedizioniere 2008, «Documenti di trasporto con obbligo di consegna», edizione 01.2008
- 2.1.2.3 in caso di trasporti terrestri esclusivamente europei (ad eccezione dei trasporti eseguiti unicamente per ferrovia), ai sensi delle condizioni complementari alle CGAR Spedizioniere 2008, «Responsabilità in qualità di vettore», edizione 01.2008
- 2.1.3 quale puro depositario
- Per il magazzino (immissione, asportazione, deposito, gestione del deposito) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le Condizioni Generali di SPEDLOGSWISS concernenti il deposito (CG SPEDLOGSWISS Deposito/magazzino) – ultima edizione
- 2.1.4 quale agente marittimo
- Per le attività dell'agente marittimo quale unica attività di agenzia (stipulazione di contratti concernenti i trasporti marittimi e/o i trasporti combinati) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le Condizioni Generali di SPEDLOGSWISS concernenti gli agenti marittimi (CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi) – ultima edizione
- 2.1.5 quale esecutore di altri servizi
- Le pretese avanzate direttamente nei confronti dello stipulante per l'esecuzione di altri servizi sono assicurate fino a CHF 50 000.– per ogni evento di sinistro e per ogni mandante, nonché fino a CHF 150 000.– per ogni anno assicurativo.
- 2.2 Qualora l'assicurato assuma per contratto una responsabilità che eccede quella prevista dalle CG SPEDLOGSWISS – ultima edizione – detta responsabilità è inclusa nella garanzia solo se esplicitamente convenuta con AXA

- 2.3 Le pretese, quali diritti doganali e imposte di consumo, avanzate nei confronti dello stipulante direttamente da autorità di stati europei, sono assicurate fino a CHF 100 000.– per ogni evento di sinistro e per ogni mandante, nonché fino a CHF 300 000.– per ogni anno assicurativo.

## Art. 3

### Costi e spese assicurate

Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, AXA si assume le spese:

- per l'intervento dei suoi incaricati
- per la prevenzione o limitazione del danno
- per la difesa contro le pretese ingiustificate avanzate nei confronti dello stipulante e incluse nell'ambito di validità della copertura accordata.

## Art. 4

### Esclusioni

- 4.1 L'assicurazione non copre le conseguenze di:
- dolo dello stipulante; in caso di colpa grave, AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa
  - dolo del personale ausiliario o dei mandatari subagenti; in caso di colpa grave AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia AXA risponde pienamente ove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera delle persone suddette
  - falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali
  - sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere
  - guerra
  - eventi analoghi alla guerra (per es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera)
  - guerra civile, rivoluzione, ribellione
  - preparativi e misure belliche
  - esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici
  - confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere
  - scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi)
  - terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali)
  - energia nucleare e radioattività
- Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.es. per scopi medici).

- 4.2 L'assicurazione non copre inoltre:
- sanzioni e multe di qualsiasi genere
  - danni sopraggiunti nei depositi dello stipulante, i quali possono essere coperti tramite un'assicurazione della responsabilità civile per imprese o un'assicurazione contro l'incendio, l'acqua, il furto con scasso
  - danni sopraggiunti in depositi di terzi e coperti da un'altra assicurazione. Questa esclusione non è tuttavia valida per i diritti di rivalsa
  - le pretese derivanti dalla concessione di garanzie di consegna che non siano state convenute esplicitamente con AXA.
- 4.3 Sono escluse le pretese per danni a persone.

#### **Art. 5**

##### **Franchigia dello stipulante**

Lo stipulante sopporta la franchigia indicata nel contratto d'assicurazione.

